





*All'amore, alla forza e alla saggezza  
dei miei genitori.  
A voi,  
il mio rifugio sicuro.*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN  
GIURISTA DEL TERZO SETTORE  
A.A. 2023/2024

TESI DI LAUREA IN DIRITTO DELLA FINANZA SOSTENIBILE E FINANZA  
SOSTENIBILE

IL MERITO CREDITIZIO ED IL DIRITTO AL CREDITO

RELATORE: CHIAR.MO PROF. MATTEO DE POLI

LAUREANDO: ILARIA BECCHI

MATRICOLA N. 2037661







## INDICE

Introduzione .....	1
Capitolo I - La valutazione della solvibilità e dell'affidabilità del cliente ..	5
1. <i>L'esame del merito creditizio del consumatore e del non consumatore</i> .....	5
2. <i>Erogazione del credito</i> .....	11
3. <i>I covenant, gli strumenti di garanzia</i> .....	16
Capitolo II - Il merito creditizio negativo e la concessione del prestito: la responsabilità risarcitoria.....	23
1. <i>L'abusiva concessione del credito e il danno risarcibile</i> .....	23
2. <i>La "rottura brutale" del credito</i> .....	30
3. <i>L'astensione dell'intermediario nel concedere il credito</i> .....	33
Capitolo III - Il rapporto tra creditore e debitore: l'obbligo di buona fede nelle trattative.....	39
1. <i>Il vincolo a contrattare ai sensi degli articoli 2597 e 1679 Codice Civile</i> .....	39
2. <i>La fase precontrattuale e informativa in capo all'intermediario</i> .....	42
2.1. <i>Il potere decisionale dell'intermediario</i> .....	42
2.2. <i>La buona fede e la coscienza sociale</i> .....	46
Conclusioni .....	51
Normativa di Riferimento.....	55
Giurisprudenza .....	59
Bibliografia .....	61

Ringraziamenti.....	65
---------------------	----

## INTRODUZIONE

Il credito rappresenta la possibilità per individui e imprese di accedere a risorse economiche per soddisfare i propri bisogni o realizzare progetti di crescita, ma anche un indicatore sulla salute e affidabilità finanziaria di un soggetto.

Il merito creditizio raffigura la misurazione della capacità di un debitore ad adempiere le proprie obbligazioni finanziarie.

Si tratta di una valutazione eseguita dagli intermediari finanziari basata su una serie di criteri e strumenti che misurano il rischio associato alla concessione di un prestito. In particolare, il creditore è obbligato, in base all'articolo 8 della Direttiva 2008/48/CE, a valutare accuratamente la solidità patrimoniale del debitore e la sua capacità di adempiere gli obblighi contrattuali.

Come vedremo, quanto detto, è stato in seguito, recepito nella legislazione italiana al Testo Unico Bancario, dove si pone attenzione agli standard di comportamento che i creditori devono seguire durante la concessione del credito. Un'analisi dell'obbligo di verifica del merito creditizio ha bisogno di un esame dell'articolo 124-bis del TUB, inserito in norme di diligenza e trasparenza dell'attività bancaria, in corrispondenza al principio di sana e prudente gestione tracciato dall'articolo 5 del TUB.

In questa situazione, si analizza la concessione abusiva del credito che avviene quando è offerto un sostegno finanziario a un'impresa che si trova in uno stato d'irreversibile insolvenza, senza la capacità di rimborsare il prestito. È una condotta che si ha a seguito di

una valutazione negligente o omessa del merito creditizio, causando di conseguenza un illecito civile. In questo senso, come si vedrà nel secondo capitolo, è necessaria una valutazione di adeguatezza nel compiere operazioni creditizie, giacché, in caso contrario, la banca o l'intermediario finanziario avrà il compito di risarcire il consumatore in caso di condotta negligente e imprudente.

La concessione di credito è un'attività caratterizzata da un flusso informativo di tipo bilaterale. Infatti, l'operazione negoziale, da un lato, è collegata alle informazioni precontrattuali e alle regole prudenziali alla base dell'attività bancaria; dall'altro lato, la verifica del merito creditizio proietta i suoi effetti anche sulla fase esecutiva del contratto.

Quest'attività informativa, come vedremo nel terzo capitolo, deve essere svolta in modo chiaro e trasparente al fine di permettere sia al creditore e sia al debitore di perseguire in modo adeguato il soddisfacimento dei propri interessi finanziari. Un successivo ambito di attenzione, sarà rivolto alla fase precontrattuale, soprattutto si cercherà di comprendere se esiste un legame tra gli obblighi d'informazione e l'accertamento della solvibilità del creditore. Questo legame, alla base deve presentare un principio di buona fede e coscienza sociale per garantire una forma di solidarietà tra le parti.

Il diritto al credito, invece, assume una valenza etica e sociale, indicando il bisogno di un accesso equo e trasparente al credito per tutti i soggetti, favorendo l'inclusione finanziaria. È un principio che favorisce una riduzione delle discriminazioni sociali e promuove una crescita economica, anche se, come vedremo, non necessariamente a seguito della verifica creditizia, si ha un obbligo di far credito in capo al consumatore.





## CAPITOLO I

-

### LA VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITÀ E DELL’AFFIDABILITÀ DEL CLIENTE

#### 1. *L’esame del merito creditizio del consumatore e del non consumatore*

La verifica del merito creditizio consiste in una valutazione della capacità di un soggetto di rimborsare un prestito, ed è compiuta dalle banche prima di concedere finanziamenti. Si basa su una serie d’indicatori – finanziari e non – del debitore, tra cui la sua storia creditizia, il livello d’indebitamento, il reddito e le garanzie offerte. Fondamentali sono le differenze tra il consumatore e il non consumatore nel momento in cui si decide di concedere credito.

Il consumatore<sup>1</sup> è un soggetto che richiede credito per il soddisfacimento di esigenze personali e per la propria famiglia, quindi non a fini professionali. Nel momento in cui si concede credito al consumatore, bisogna interrogarsi sull’utilità di quel credito: se si vogliono ottenere beni di consumo o servizi, si avrà un prestito finalizzato; il consumatore potrà ottenere il bene o il servizio in modo diretto dal venditore, il quale gestirà le pratiche a conto della banca poiché ha un accordo con quest’ultima. Nel momento in cui il credito è richiesto per ottenere liquidità, prenderà il nome di prestito non

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, secondo l’articolo 121 del Testo Unico Bancario, il consumatore è “una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

finalizzato. È uno strumento che consiste in un prestito personale per cui al richiedente sarà direttamente versato l'importo dal finanziatore, il quale dovrà essere restituito a rate o anche, se raro, in un'unica soluzione. Il finanziatore avrà la possibilità di richiedere maggiori garanzie nel momento in cui vi sia il rischio di non veder restituito il finanziamento.<sup>2</sup>

L'“Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore” è disciplinato all'articolo 8 della Direttiva 2008/48/CE<sup>3</sup>, in seguito sostituito dall'articolo 18 della Direttiva 2023/2225<sup>4</sup>, e accolto nel nostro ordinamento all'articolo 124-bis del Testo Unico Bancario<sup>5</sup>, che impone di valutare la capacità di rimborso del credito in capo al consumatore; tale valutazione si deve basare sulla situazione economica e finanziaria del richiedente di modo che sia proporzionata alla natura, alla durata e al rischio del credito.

Un'altra Direttiva da tenere in considerazione, sempre riguardo alla verifica del merito creditizio del consumatore, è la Direttiva 2014/17/UE, in particolare l'articolo 18<sup>6</sup>, recepito poi all'articolo 120-

---

<sup>2</sup> Si veda G. Liace, *“Il credito al consumo”*, Giuffrè, 2022.

<sup>3</sup> Direttiva 2008/48/CE, la c.d. “Consumer Credit Directive”, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; art. 8 “Gli stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo.”

<sup>4</sup> Direttiva sul credito al consumo che abroga la Direttiva 2008/48/CE

<sup>5</sup> Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

<sup>6</sup> Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali e recante modifica della direttiva 2008/48/CE.

undecies del TUB, dove emerge che la valutazione del merito creditizio si focalizza principalmente sulla capacità del consumatore di rimborsare il credito, per garantire la sostenibilità del finanziamento<sup>7</sup>.

Si osserva che all'interno delle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, emerge il paradigma del “prestito responsabile”, ossia l'obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima della concessione di un prestito. Si avrà così la concessione del credito a seguito di una corretta e individuale valutazione delle capacità creditizie di ciascun consumatore. È un concetto che è stato introdotto nella normativa italiana attraverso il D. Lgs. 141 del 13 agosto 2010<sup>8</sup>, che ha modificato il Capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario, in relazione al “credito ai consumatori”.<sup>9</sup>

Nella legislazione italiana, dunque si possono scorgere indizi tali per cui gli intermediari finanziari avrebbero un obbligo di considerare il merito creditizio dei consumatori; infatti, il legislatore sembra riconoscere implicitamente che i consumatori abbiano un interesse a vedere valutata la loro capacità di credito. Così dicendo si può evidenziare che sia all'articolo 120-undecies Testo Unico Bancario<sup>10</sup> sia

---

<sup>7</sup> Così G. Falcone, “*Prestito responsabile e valutazione del merito creditizio*”, in *Giur. Comm.*, 2017, I, p. 147 s.

<sup>8</sup> Attuativo della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

<sup>9</sup> Per un maggior approfondimento Piepoli, “*Sovraindebitamento e credito responsabile*”, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2013.

<sup>10</sup> Articolo 120-undecies Testo Unico Bancario - “(...) Il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi

all'articolo 124-bis Testo Unico Bancario<sup>11</sup> si abbia un obbligo per l'intermediario di valutare il merito creditizio del consumatore come parte integrante della loro attività.

La questione chiave è comprendere l'interesse del consumatore nel vedere valutato il proprio merito creditizio e come sia funzionale alla sua protezione. Si tratta di un interesse che può derivare da diverse situazioni soggettive, ad esempio alcuni consumatori potrebbero chiedere un prestito senza avere una piena consapevolezza delle proprie capacità di rimborso oppure il consumatore è consapevole della propria incapacità di rimborso e preferisce che ciò non sia rilevato per ricevere comunque i fondi richiesti. In tal senso, la situazione soggettiva del consumatore, vista come debole, può manifestarsi in diverse forme, non solo come "ignoranza incolpevole" delle proprie condizioni economico-finanziarie, ma anche come disinteresse, anche se consapevole. In questa situazione, la verifica del merito creditizio da parte degli intermediari diventa particolarmente importante per garantire che i consumatori non assumano impegni finanziari che non possono sostenere.<sup>12</sup>

Quest'attività non è un'azione isolata, ma fa parte di una serie di obblighi precontrattuali volti a proteggere il consumatore.

Nel contesto del credito al consumo così come in quello del credito immobiliare al consumo, la responsabilità finale sulla valutazione

---

stabili dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore. (...)"

<sup>11</sup> Articolo 124-bis Testo Unico Bancario – "Il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

<sup>12</sup> Rif. M. Cera, " *Il merito creditizio nella disciplina del credito ai consumatori: obblighi e responsabilità*", Milano, Giuffrè, 2016

del prestito ricevuto rispetto alle proprie esigenze, spetta al cliente. Questo implica che, nonostante gli intermediari finanziari “forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria”<sup>13</sup>, sarà il consumatore, in ultima analisi, a decidere se il prestito è idoneo a soddisfare le proprie esigenze. Tuttavia, la “raccomandazione personalizzata” fornita dall’intermediario finanziario, in relazione alle operazioni di credito, deve essere adeguata alle esigenze e alla situazione finanziaria del richiedente, così come le condizioni proposte devono essere appropriate e sostenibili per il cliente.<sup>14</sup>

La valutazione del merito creditizio del consumatore, secondo la disciplina per la gestione e il controllo del rischio di credito<sup>15</sup>, si fonda sull’importanza di valutare la capacità del debitore di rimborsare il credito. Rilevante, infatti, è la capacità patrimoniale e reddituale del consumatore: la situazione patrimoniale attinge alla situazione finanziaria complessiva; la situazione reddituale, invece, riguarda il reddito attuale e potenziale, comprese le fonti di reddito e la stabilità dell’occupazione.

In altre parole, nel momento in cui il finanziatore rispetta le regole di sana e prudente gestione<sup>16</sup> nell’erogazione del credito, non si

---

<sup>13</sup> Art. 120-terdecies TUB

<sup>14</sup> In tal senso E. Cecchinato, *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio*, in *Riv. dir. Banc.*, 2023, p. 461 e s.

<sup>15</sup> Art. 124-bis TUB attuativo dall’art. 8 CCD

<sup>16</sup> Obiettivo fissato dall’art. 5, comma 1, TUB – “Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia”

dovrebbe avere nessuna forma di affidamento irresponsabile del consumatore.

In definitiva, la verifica del merito creditizio è, un obbligo precontrattuale imposto dalla legge, volto alla tutela del consumatore, tenendo sempre conto della sua capacità oggettiva di rimborso.

Nel caso del non consumatore, la verifica del merito creditizio è disciplinata dalla normativa prudenziale, ossia dal regolamento UE n. 575/2013<sup>17</sup> e dalla direttiva 2013/36/CE<sup>18</sup>. La normativa citata, in particolare agli articoli 74 e 79, impegna gli Stati membri a fare in modo che le banche si dotino di una struttura solida per l'identificazione e la gestione dei rischi ai quali potrebbero essere esposti, di modo che vi siano criteri solidi e definiti per la concessione del credito, riducendo al minimo il rischio d'insolvenza.

In Italia, queste disposizioni sono state accolte nel TUB con riferimento alla vigilanza regolamentare su banche, gruppi bancari e altri intermediari<sup>19</sup>; con queste disposizioni si disegna un'organizzazione di standard precisi nell'acquisizione della documentazione per una valutazione adeguata del merito creditizio che dovrà essere seguita dagli intermediari nel momento in cui è esaminata la situazione finanziaria del debitore. Dunque, si avrà una verifica del merito creditizio nell'interesse dell'intermediario al fine di garantire una sana e prudente gestione del rischio di credito.

---

<sup>17</sup> Regolamento del 26 giugno 2012 “relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento UE n. 648/2012”

<sup>18</sup> Direttiva del 26 giugno 2013 “sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese d'investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE”

<sup>19</sup> Rispettivamente agli articoli 53, 67 e 108 del TUB

In conclusione, in conformità a quanto detto in precedenza, sono tracciate delle previsioni che gli intermediari devono seguire per una migliore gestione del rischio e un miglior rapporto con il cliente, di modo da avere una valutazione accurata del rischio del credito.<sup>20</sup> Dunque, la verifica del merito creditizio non è solo un obbligo legale, ma rappresenta un elemento chiave nella gestione complessiva del rischio per gli intermediari. È un'attività che protegge il consumatore e promuove una gestione finanziaria sana e stabile.

## 2. Erogazione del credito

Il finanziamento bancario è un elemento cruciale nell'organizzazione delle attività imprenditoriali, diventando importante soprattutto quando l'impresa si trova in una situazione di difficoltà. Tuttavia, nonostante il sostegno delle istituzioni del Paese che si muovono verso un rafforzamento del credito<sup>21</sup>, si ha un regime giuridico sfavorevole nei confronti delle banche che concedono credito alle attività in crisi; ciò significa che nel momento in cui si ha la presenza di orientamenti che rendono difficile per le banche prestare soldi alle imprese che stanno avendo difficoltà, quest'ultime avranno una minor possibilità di ottenere finanziamenti di cui hanno bisogno per risolvere i loro problemi.

---

<sup>20</sup> In tal senso F. Ciruolo, “Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13 comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca, in *Riv. dir. Banc.*, 2021, p. 322 s.

<sup>21</sup> L'impegno delle istituzioni si traduce in agevolazioni fiscali per le banche che supportano le imprese in difficoltà e nell'implementazione di fondi di supporto per il finanziamento delle imprese.

L'esercizio del credito è "attività d'impresa", segnata, però, da interessi di carattere pubblico. Non si parlerà di un diritto di accesso al credito, ma poiché ha un interesse della collettività ad accedervi, si conferma la possibilità di accedere al credito a seguito di un adeguato grado di merito creditizio.<sup>22</sup>

Si rende evidente che il debitore non ha un diritto soggettivo al credito e in capo alla banca non sussiste un obbligo generale di far credito, proprio perché la sua attività deve ispirarsi a un principio di sana e prudente gestione. Quanto detto è richiamato anche dall'ABF, Collegio di Roma, 1 giugno 2012, n. 1841: "Questo Collegio ha più volte sottolineato che l'erogazione di capitale di credito importa una valutazione di così detto "merito creditizio", che costituisce prerogativa dell'istituto erogante. Una conclusione diversa finirebbe per violare la libertà negoziale dell'intermediario, ossia la scelta di addivenire o meno alla conclusione dell'accordo. (...)".

Un punto di riferimento normativo che corrobora quanto detto, è dato dagli articoli 111 e 113 del Testo Unico Bancario in materia di microcredito, due disposizioni introdotte con il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141.

Il microcredito è uno strumento d'inclusione sociale e finanziaria che permette una risposta alle necessità dei soggetti che si trovano in una situazione di difficoltà.<sup>23</sup>

L'articolo 111 del TUB, poi modificato dall'art. 7 del D. Lgs. 141/2010, disciplina due forme di microcredito, quali d'impresa e

---

<sup>22</sup> In tal senso F. Sartori, *Deviazione del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Giust. civ.*, n.3 - 2015, p. 587 s.

<sup>23</sup> M. La Torre, *Il microcredito in Italia tra regolamentazione e mercato*, *Bancaria, Mensile dell'Associazione Bancaria Italia*, 1971.

sociale. Il microcredito d'impresa è rivolto a società di persone o società cooperative per aiutarle nell'avvio e nello sviluppo dell'attività, attraverso l'acquisto di beni, dove i finanziamenti ottenuti saranno d'importo uguale a 25 mila euro, senza una richiesta di garanzie reali.

Il microcredito sociale è uno strumento concesso a persone fisiche che versano in condizioni economiche e sociali deboli. Si avranno finanziamenti di un massimo di 10 mila euro, senza la presenza di garanzie reali, per far fronte a esigenze di carattere primario.

L'articolo 111 modificato dal D. Lgs. 141/2010 introduce una nuova categoria d'intermediari finanziari specializzati nel settore, tra cui società per azioni o cooperative, qualificati in attività di microcredito e servizi di assistenza e monitoraggio. Questi intermediari, in quanto società per azioni o cooperative, devono rispettare dei requisiti minimi, e la definizione di un capitale minimo; in aggiunta dovranno essere iscritti in appositi elenchi individuati dall'articolo 113 del D. Lgs. 395/1993.

Dall'analisi di questa disposizione si ricava che attraverso l'esercizio del microcredito d'impresa e sociale si aiutano le persone a soddisfare i bisogni primari e, successivamente, le si supportano nello sviluppo di una propria attività economica. Ciò nonostante, gli operatori di microcredito, pur avendo come obiettivo il sostegno a imprese e soggetti che non godono di accesso al credito tradizionale, devono comunque erogare prestiti considerando i rischi finanziari e la sostenibilità economica dell'operazione.

In questa direzione, muovendoci verso la normativa speciale, troviamo l'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012<sup>24</sup>, numero 1, che vuole migliorare l'accesso al credito delle

---

<sup>24</sup> Decreto legge convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e modificato dal d. l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni dalla l. 18 maggio 2012, n.62.

imprese e delle famiglie. Questa norma prevede che: “Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito d’istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre 30 giorni dalla segnalazione.”

A tal fine, nel caso di mancata erogazione del finanziamento, il Prefetto richiederà alla banca chiarezza sul grado di merito creditizio del cliente; conseguentemente, se la banca non fornisce adeguate motivazioni, sarà presentata una relazione all’Arbitro Bancario Finanziario<sup>25</sup>, il quale sarà chiamato a pronunciarsi nei confronti delle prime. Sul piano applicativo, l’Arbitro non potrà sostituirsi all’intermediario nella valutazione di un’operazione creditizia, poiché quest’ultimo gode di autonomia decisionale a proposito dell’erogazione del credito secondo sue valutazioni.<sup>26</sup>

L’esame dell’assetto normativo richiama l’attenzione sulle regole che governano la fase precontrattuale, ossia l’intermediario deve fornire al cliente le informazioni che lo hanno indotto a non accettare la sua richiesta di credito; nella comunicazione delle informazioni, è fondamentale evitare di compromettere la speranza di ottenere il credito.

---

<sup>25</sup> L’arbitro Bancario Finanziario è un organismo che fornisce una soluzione alle controversie tra banca e clienti, le cui decisioni non sono vincolanti, ma se non vengono rispettate dall’intermediario, sarà reso noto l’inadempimento.

<sup>26</sup> ABF Collegio di Coordinamento, 29 novembre 2013, n. 6182.

Alla base della fase precontrattuale si ha una discrezionalità operativa di cui gli intermediari dispongono per la verifica della sussistenza di pre-requisiti necessari alla concessione del credito; non si tratta di un bilanciamento degli interessi in gioco, anzi si parla di requisiti indispensabili al fine di un adeguato meccanismo di controllo da parte degli intermediari quando si ha l'erogazione di un credito.<sup>27</sup>

Sulla base degli studi finora esaminati si afferma che vi dovrà essere un giudizio sulla meritevolezza di credito del cliente. Si evidenzia che non si ha un divieto di concessione del credito in caso di dubbi sulla solvibilità o affidabilità del consumatore, ma è necessario garantire una forma di sana e prudente gestione degli intermediari finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio. Questo non implica che gli intermediari devono astenersi dal concedere prestiti a soggetti con un insufficiente merito creditizio. Piuttosto, si potrà richiedere che siano capaci di individuare, monitorare e gestire efficientemente i rischi legati alla concessione del credito. Perciò, se l'intermediario decide di finanziare un soggetto nonostante vi siano dubbi sulle sue capacità di rimborso, dovrà realizzare una serie di misure di controllo che riducano al minimo il rischio che un eventuale inadempimento influisca negativamente sulla sua stabilità.

A livello contrattuale, quanto detto, implica che l'intermediario debba ottenere garanzie adeguate e inserire nel contratto delle clausole che gli permettano di monitorare la situazione economica del debitore. Ci si riferisce ai covenant, ossia clausole accessorie a un contratto di credito che impongono al debitore di fornire periodicamente

---

<sup>27</sup> Cit. F. Sartori, *Deviazione del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, *Riv. giur. Trimestrale*, 2015, p. 598 s.

informazioni e documenti all'intermediario per mantenere parametri finanziari e operativi.

Attraverso l'erogazione del credito, gli intermediari finanziari sviluppano un sostegno per la crescita e per lo sviluppo degli individui e delle imprese a livello economico e finanziario. L'utilizzo di misure preventive e strategie, come quelle citate in precedenza, consentono di garantire una stabilità finanziaria degli istituti di credito. Per questo motivo le normative in materia di erogazione del credito devono garantire un equilibrio tra protezione e stabilità del sistema finanziario. Di conseguenza si dovrà mantenere trasparenza e correttezza nell'erogazione.<sup>28</sup>

### *3. I covenant, gli strumenti di garanzia*

I covenant sono clausole accessorie al contratto di finanziamento a medio o lungo termine all'impresa che regolano i rapporti tra le parti. Si tratta di strumenti di garanzia, presenti anche nei prestiti ordinari sia nelle emissioni obbligazionarie, dove prendono il nome di bond covenant, che permettono al creditore di verificare la sussistenza di una condotta idonea da parte del soggetto finanziato, riducendo il rischio che il debitore diventi insolvente. In particolar modo, sono strumenti che permettono al creditore di monitorare costantemente la condotta del soggetto finanziato, verificando che rispetti determinate

---

<sup>28</sup> Cit. F. Sartori, *Deviazione del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Riv. giur. Trimestrale*, Giustizia civile- n.3 – 2015, p. 600 s.

condizioni finanziarie; in questo modo, se emergono segnali di difficoltà, il creditore può intervenire prima che la situazione peggiori.<sup>29</sup>

Queste clausole accessorie, da un lato, consentono al creditore di intervenire prima che il debitore compia condotte pregiudizievoli del credito; dall'altro lato, si designano come protezioni contrattuali imposte dalla banca per assicurarsi il rimborso del prestito concesso.

Inoltre, i covenant permettono di ridurre l'asimmetria informativa attraverso un insieme di obblighi informativi e contabili in capo al soggetto finanziato. Proprio per questo motivo, le imprese forniscono dichiarazioni regolari che attestano la conformità ai covenant, permettendo al finanziatore di intervenire rapidamente in caso di violazione. In questo modo sarà monitorato il rischio d'insolvenza per tutta la durata del contratto di finanziamento.

In conformità a quanto detto, si possono distinguere varie forme di covenant:

- covenant informativi, implicano per il debitore di fornire informazioni regolari e dettagliate sulla situazione finanziaria e patrimoniale al creditore. Essi permettono di garantire una forma di trasparenza e condivisione delle informazioni;
- covenant finanziari, assicurano una solidità economica del debitore attraverso la delineazione di requisiti specifici sulla sua solvibilità finanziari;
- covenant cauzionali proteggono il credito, limitando i rischi associati alle azioni del debitore.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Così R. Pennisi, "La responsabilità della banca nell'esercizio del controllo in forza dei *covenants finanziari*", in *Riv. dir. soc.*, 2009, p. 627 s.

Sono strumenti che permettono una maggiore forma di controllo, di modo da mantenere un equilibrio tra la concessione del credito e le decisioni del debitore.

Il contenuto dei covenant può variare secondo il fatto che si sia alla presenza di covenant positivi o negativi.

I covenant positivi pongono determinati obblighi a carico del soggetto finanziato, tra cui, ad esempio, si può osservare il rispetto di requisiti patrimoniali e finanziari, la trasmissione periodica d'informazioni o il mantenimento di beni strumentali inclusi nel patrimonio sociale. Possono attribuire un diritto alla banca di nominare uno o più soggetti che partecipino alle riunioni dell'organo amministrativo dell'impresa finanziata.

Dall'altro lato, si hanno i covenant negativi che impongono al debitore di non realizzare determinate operazioni di natura finanziaria, di modo da preservare l'affidamento patrimoniale. Alcuni esempi sono dati dal divieto per l'impresa di distribuire utili o cedere alcuni beni del patrimonio sociale.<sup>31</sup>

Sul piano civilistico - strutturale, i covenant sono considerati strumenti alternativi alle tradizionali garanzie patrimoniali del credito, con una maggiore efficacia. Permettono ai creditori di intervenire direttamente, sostanzandosi in veri e propri strumenti di garanzia preventiva del credito. Secondo quanto detto, garantiscono ai creditori di

---

<sup>30</sup> Per un maggiore approfondimento Assirevi, "*Procedure richieste dalla società sulla comunicazione di specifici obblighi previsti nei contratti di finanziamento*", Documento di ricerca nr. 203, 2016

<sup>31</sup> Così A. D. Scano, "*Debt covenants e governo delle società per azioni solventi: il problema della lender governance*", in *Il nuovo diritto della società*, p. 14 s.

utilizzare poteri di monitoraggio sulla gestione, per prevenire determinati rischi.

Detti strumenti, in caso di loro violazione da parte del soggetto finanziato, consentono alla banca di rinegoziare le condizioni del prestito o, nei casi più gravi, di revocare il finanziamento stesso. Ciò comporta che, per raggiungere un accordo con la banca, gli amministratori dell'impresa dovranno comunicare all'istituto la violazione dei covenant, offrendo un piano contenente misure correttive di modo da fornire chiarimenti e rassicurazioni su come far fronte alla violazione.

D'altro canto, a tutela del finanziatore, possono essere richiamati nel contratto di finanziamento, rimedi risolutivi del Codice civile.

In primo luogo, si richiama l'articolo 1186<sup>32</sup> del Codice civile, rubricato "decadenza del termine", in base al quale si legittima il creditore a esigere anticipatamente il rimborso alla presenza d'insolvenza del debitore. Ciò costituisce una tutela per il creditore, in quanto esso ha il diritto di far valere immediatamente il proprio credito, indipendentemente dai termini originari del contratto, se si verificano determinate condizioni, tra cui l'insolvenza del debitore. Questo strumento è utile anche alla presenza di un contratto di finanziamento con covenant.

Nel momento in cui accadono determinati eventi, essi possono incidere sulla solvibilità del debitore poiché sarebbe compromessa la sua capacità di reddito o la qualità patrimoniale posta in garanzia. Di conseguenza, sarà necessario chiedere in anticipo l'esigibilità del

---

<sup>32</sup> Art. 1186 CC recita: "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse."

finanziamento prestato, di modo da precedere l'eventuale insolvenza del debitore.

Inoltre, può essere specificato che il mancato rispetto degli obiettivi dei covenant comporta un effetto risolutivo del contratto di finanziamento.

Tali rimedi risolutivi sono dati dagli articoli 1353 Codice civile, che prevede lo scioglimento del rapporto contrattuale al verificarsi di un evento futuro e incerto, e 1456 Codice civile, secondo cui “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. (...)”.

Traendo le conclusioni in base agli studi finora condotti, si osserva che i covenant, in particolare nei contratti di finanziamento, permettono di colmare l'asimmetria informativa tra il creditore e il finanziatore. Sono strumenti di controllo e meccanismi di reazione che proteggono gli interessi del creditore, evitando anche che il debitore abbia informazioni limitate riguardo alla situazione finanziaria del creditore a cui concede finanziamenti.<sup>33</sup>

Per queste argomentazioni, i covenant permettono di mantenere la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario, favorendo una crescita sostenibile e inclusiva.

Tali clausole aiutano a proteggere gli interessi di entrambe le parti: i creditori, in quanto i covenant impongono ai debitori di mantenere un comportamento responsabile nel gestire le proprie finanze, di modo da creare un ambiente più sicuro per gli investimenti; e i debitori, giacché i covenant fungono da strumenti di disciplina

---

<sup>33</sup> Cit. Assirevi, “*Procedure richieste dalla società sulla comunicazione di specifici obblighi previsti nei contratti di finanziamento*”, Documento di ricerca nr. 203, 2016

incentivando una gestione più consapevole e trasparente, che mira a una crescita sostenibile e a lungo termine delle aziende.



## CAPITOLO II

-

### IL MERITO CREDITIZIO NEGATIVO E LA CONCESSIONE DEL PRESTITO: LA RESPONSABILITA' RISARCITORIA

#### 1. *L'abusiva concessione del credito e il danno risarcibile*

L'analisi del rapporto tra finanziatore e consumatore mette in luce la responsabilità nell'erogazione del credito e il quadro normativo che ne regola le dinamiche, garantendo correttezza e tutela del consumatore stesso. Si osserva che il finanziatore ha il dovere di informare il consumatore sui rischi associati al finanziamento, per prendere una decisione informata. Ciò nonostante, pur in assenza di un obbligo di astensione dal contrarre in capo al finanziatore, ci sono comunque conseguenze legate ad una valutazione del merito creditizio negligente che possono dar luogo a responsabilità. In questo contesto, il finanziatore potrebbe incorrere in responsabilità nel contrarre con soggetti con una scarsa capacità finanziaria di rimborsare il prestito.<sup>1</sup>

La valutazione del merito creditizio è fondamentale per evitare una concessione abusiva del credito; proprio per questo motivo, il finanziatore deve svolgere un'analisi approfondita sulla capacità di rimborso del richiedente per prevenire situazioni in cui il credito concesso porti a forme di sovraindebitamento.

---

<sup>1</sup> Cit. F. Sartori, *Deviazione del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, *Riv. giur. Trimestrale*, 2015, p. 590 s.

Le decisioni della banca, durante la concessione di un finanziamento, influenzano indirettamente il mercato. Difatti, se l'impresa in crisi riesce a continuare ad operare grazie al credito bancario, ciò può creare delle distorsioni sul mercato e una falsa percezione della stabilità finanziaria dell'impresa stessa. Questo avviene perché i terzi, osservando l'impresa continuare a operare, potrebbero credere che sia in grado di adempiere i propri obblighi finanziari.

Tuttavia, nel momento in cui si ha la concessione di un finanziamento in modo imprudente, ciò comporta il prolungarsi del debito nel tempo, impoverendo il patrimonio dell'impresa e riducendo la possibilità di assolvere gli obblighi verso altri creditori. Di conseguenza, in base a quanto detto, i terzi possono essere indotti a prendere decisioni dannose basate su una valutazione errata della solvibilità dell'impresa.

Fondamentale, dunque è il concetto di “concessione abusiva del credito”, una forma di responsabilità del finanziatore, in quanto concede in modo incauto credito a un soggetto in stato d'insolvenza. Infatti, dal sistema normativo emerge l'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare nel momento in cui si trovano in difficoltà.

In relazione alla concessione del credito, si parlerà di una responsabilità contrattuale della banca verso l'impresa, ai sensi dell'articolo 1218<sup>2</sup> del Codice civile, poiché è fondata su obblighi che intercorrono tra soggetti determinati. Questo si ha nel momento in cui è mantenuta la prosecuzione di un finanziamento verso l'impresa, nonostante quest'ultima si trovi in difficoltà o il suo rischio d'insolvenza

---

<sup>2</sup> Art. 1218 cc: “*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*”.

è elevato. Ad ogni modo, se la banca non è obbligata a revocare il finanziamento, ma continua a concedere credito in modo imprudente, potrebbe essere considerata responsabile per i danni derivanti dall'insolvenza del debitore.<sup>3</sup>

Diversamente, spostandoci in ambito consumeristico e guardando alla normativa comunitaria, con la Direttiva 2008/48/CE e, successivamente anche nella Direttiva 2014/17/CE, sembra che la banca abbia l'obbligo di astenersi dal concedere prestiti se ritiene che il richiedente non abbia la capacità finanziaria di rimborsarli.<sup>4</sup> Quest'obbligo è pensato per proteggere i clienti da situazioni economiche e finanziarie che li condurrebbero a una forma di sovraindebitamento.

Tuttavia, nel diritto bancario italiano, non esiste una norma esplicita che vieta in modo categorico la concessione di credito in queste circostanze. Nondimeno, in caso di concessione creditizia a fronte di un merito creditizio sfavorevole, si possono assumere altre cause di nullità, come ad esempio quella disciplinata all'art. 1322 cc, in relazione al giudizio di meritevolezza e controllo sulla causa, in altre parole la concessione del credito non risponde a interessi socialmente validi, il

---

<sup>3</sup> Incutti E., *Concessione abusiva del credito: profili di responsabilità e strumenti di tutela*, in *Riv. dir. dell'imp.*, 2022, p. 213 s.

<sup>4</sup> Si veda in tal senso l'art. 18, comma 5 della dir. 2014/17/CE, dove si prevede che *“gli stati membri assicurano che il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito.”*

contratto potrebbe essere considerato nullo per mancanza di una causa meritevole.<sup>5</sup>

Proprio per queste letture dottrinali, nel momento in cui una banca concede un finanziamento in modo imprudente, soprattutto a un soggetto che non è in grado di adempiere le proprie obbligazioni, si parlerà di una concessione abusiva. Questo comportamento mette a rischio l'intero sistema economico e viola il principio centrale di una prudente gestione che le banche sono tenute ad osservare. Pertanto, la violazione di questi doveri rende la banca responsabile per il danno causato al soggetto finanziato.

La prudenza nella gestione del credito è essenziale, poiché se la banca agisce in modo imprudente, mantenendo il finanziamento in capo ad un'impresa insolvente, può incorrere in responsabilità contrattuale per non aver adempiuto correttamente i suoi obblighi.

Si è arrivato a parlare della responsabilità di una banca per concessione abusiva del credito a seguito del superamento di due principi considerati fondamentali sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza.

Il primo principio si lega al fatto che le decisioni contrattuali delle banche non potevano essere messe in discussione, salvo che non violassero i limiti di liceità, validità e revocabilità.

Il secondo principio vedeva le banche come istituzioni inviolabili, il cui lavoro di attività di erogazione del credito doveva essere protetto per preservare l'interesse collettivo.

---

<sup>5</sup> M. Francisetti Brolin, "L'art. 124-bis del TUB e gli incerti civilistici del c.d. « merito creditizio » nel credito al consumo: dalla culpa in contrahendo ai vizi del volere", *Riv. contr. imp.*, 2014, p. 557 s.

Questi principi sono stati gradualmente superati con l'affermarsi di un mercato concorrenziale a livello comunitario; di fatto, si è imposta la necessità di rendere sindacabili i contratti, ammettendo un controllo e una valutazione della libertà contrattuale, eliminando anche le eventuali protezioni successive per l'attività di concessione del credito. Per garantire il corretto funzionamento del mercato, l'accesso al credito non deve essere rivolto a quelle imprese che vivono grazie a finanziamenti concessi senza una stabile giustificazione circa il suo valore e le sue capacità, ma sarà riservato a imprese efficienti e produttive.

La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito ha iniziato a prendere forma in giurisprudenza a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione<sup>6</sup>, la quale ha ritenuto che nonostante l'attività di concessione del credito sia di natura privata, in realtà riveste una funzione pubblica e, pertanto, deve essere soggetta a controlli rigorosi e pubblicistici. La Corte ha affermato che le banche possono essere ritenute responsabili per comportamenti negligenti o imprudenti, tracciando una *culpa in omittendo* in capo alle stesse quando omettono di fare le dovute valutazioni sulla solvibilità dei soggetti richiedenti crediti. Ciò implica, conseguentemente, una responsabilità giuridica per l'istituto bancario nei confronti dei soggetti danneggiati.

Prendendo in esame la posizione del soggetto finanziato abusivamente viene da chiedersi se si debba trovare in uno stato di "irreversibile insolvenza"<sup>7</sup> oppure se sia sufficiente una "mera situazione di crisi" per integrare la responsabilità della banca.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Cass. Civ., Sez I, 13 gennaio 1993, n. 343 in Foroplus.it

<sup>7</sup> Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 aggiornato al D. Lgs 6 dicembre 2023, n. 224, art. 2, comma 1, lett. (b): "*insolvenza: lo stato del*

L'irreversibile insolvenza si potrebbe configurare come un danno ingiusto se deriva da una concessione abusiva del credito. Questo accade quando una banca fornisce un finanziamento a un'impresa già in difficoltà economica, con la speranza che sia funzionale a migliorare la situazione finanziaria, ma senza una reale possibilità di successo. In tali casi, la banca rischia di aggravare lo stato dell'impresa, piuttosto che risanarla.

Tuttavia, se la banca, prima di concedere credito, esamina le condizioni dell'impresa e valuta possibilità di risanamento, non può essere ritenuta colpevole di aver agito in maniera scorretta. In questo caso, l'intenzione sottesa sarebbe stata quella di aiutare l'impresa a superare la crisi, e non di peggiorare la situazione.

Un altro profilo da prendere in esame riguarda la possibilità per il soggetto finanziato abusivamente di agire per il risarcimento del danno.

In passato non si considerava il danno risarcibile come conseguenza della concessione abusiva di credito, poiché sebbene un finanziamento possa migliorare la percezione esterna della solvibilità dell'impresa, quest'ultima è consapevole della sua reale situazione economica e finanziaria. Inoltre si è ritenuto che il finanziamento concesso dalla banca di per sé non è dannoso, ma eventuali problemi finanziari che ne derivano, sono il risultato delle decisioni prese dall'imprenditore su come utilizzare fondi.

---

*debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni?*

<sup>8</sup> Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 aggiornato al D. Lgs 6 dicembre 2023, n. 224, art. 2, comma 1, lett. (a): “*crisi: stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi?*”.

Ciò nondimeno, per far sì che il finanziamento sia vantaggioso al soggetto che lo riceve, è necessario che quest'ultimo elabori un piano industriale che gli consenta di generare utili sufficienti per far fronte alla restituzione del finanziamento. Qualora ciò non avvenga, il finanziamento potrebbe aggravare la situazione patrimoniale dell'impresa, causando un danno.<sup>9</sup>

In ogni caso, se il richiedente riesce a dimostrare che ha subito un danno a causa di un mancato finanziamento, potrà avanzare una richiesta di risarcimento, fondata su una responsabilità precontrattuale in base all'art. 1337 cc, secondo cui “Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.”

Tradizionalmente, la responsabilità precontrattuale era applicata solo in assenza di un contratto o di un contratto invalido; ad oggi, invece, è applicata anche alla presenza di un contratto valido, ma concluso in modo scorretto. Questo cambiamento ha influenzato anche il *quantum* del risarcimento: inizialmente, il danno risarcibile era limitato esclusivamente all'interesse negativo, ossia le spese sostenute e le occasioni perdute. Ora, invece, copre anche gli oneri economici determinati dal comportamento scorretto del finanziatore.<sup>10</sup>

In sintesi, la responsabilità della banca può configurarsi se il finanziamento non contribuisce al risanamento dell'impresa e se comporta un onere tale da peggiorare la situazione economica del soggetto finanziato. Per queste motivazioni, l'interesse della banca è di

---

<sup>9</sup> Cit. E. Incutti, *Concessione abusiva del credito: profili di responsabilità e strumenti di tutela*, in *Riv. dir. dell'impresa*, 2022, p. 218 s.

<sup>10</sup> In tal senso D. Poletti, “*La responsabilità della banca per diniego del credito nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*”, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 1416 s.

somministrare correttamente il credito e di non negarlo senza adeguate motivazioni, con lo scopo di proteggere il cliente.

## 2. La “rottura brutale” del credito

Nel contesto delle pratiche abusive, un'altra figura di rilievo è data dalla cosiddetta “rottura brutale”, ossia il recesso improvviso da parte del finanziatore.

La legge non impone alle banche l'obbligo di finanziare un soggetto o di contrarre<sup>11</sup>, anche se l'ordinamento richiede che le banche agiscano con correttezza nell'adempimento delle loro obbligazioni. Di conseguenza, anche se il recesso è previsto contrattualmente, può essere considerato abusivo se non rispetta i principi di correttezza e buona fede, soprattutto nei confronti di un'impresa in crisi. In tal senso, il recesso può costituire anche un illecito contrattuale nei confronti dei soggetti finanziati.<sup>12</sup>

Inizialmente il cosiddetto recesso senza preavviso era visto come un diritto insindacabile del finanziatore; tuttavia, ad oggi, un recesso *ad nutum* contrasta con il diritto del cliente di fare affidamento sulla stabilità del credito accordato. Questa tipologia di recesso sarà considerata legittima solamente nel momento in cui sussiste una giusta causa che si conforma al principio di buona fede oggettiva.

Ciò nonostante, si osserva che il recesso della banca, anche se improvviso, è considerato legittimo nel momento in cui la banca ritiene

---

<sup>11</sup> Previsto dagli art. 1679 e 2597 del Codice civile

<sup>12</sup> Per un maggior approfondimento si veda T. Ubertazzi, “*Accordi di risanamento: i soggetti coinvolti, il ruolo delle banche e le responsabilità*”, in *Dir. della banca e del merc. fin.*, 2013

che il cliente non possa più adempiere i propri impegni. Per questo motivo, il recesso senza giusta causa è lecito quando vi sono cambiamenti negativi nella solvibilità del debitore, ossia quest'ultimo mostra segnali d'insolvenza o incapacità di rispettare i propri impegni.

La solvibilità del debitore influenza le decisioni della banca, anche nel caso d'interruzione del rapporto; questo significa che la banca deve dimostrare che il recesso è basato su una valutazione negativa delle capacità finanziarie del cliente, di modo da giustificare la scelta di recesso.<sup>13</sup>

Per capire meglio il concetto di “rottura brutale” del credito, bisogna prendere in esame i rimedi possibili in capo al cliente; quando una banca interrompe improvvisamente la concessione del credito, il cliente ha la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illegittimo della banca. A conferma di ciò, si è pronunciato anche l'ABF Collegio di Roma, 23 aprile 2010, n. 284: “L'eventuale accertamento della condotta illegittima della banca, che la giurisprudenza qualifica come “rottura brutale del credito” non potrebbe mai comportare l'invalidità del recesso intimato dalla banca e l'obbligo, per quest'ultima di ripristinare le linee di credito nel loro originario ammontare (...); ma al più il diritto del correntista di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito”.

La giustificazione di questo risarcimento si ricollega al livello di protezione riconosciuto al cliente per la stipula di un contratto,

---

<sup>13</sup> ABF Collegio Milano, 20 maggio 2010, n. 421: “*Il recesso di una banca da un affidamento precedentemente accordato costituisce l'effetto di una valutazione costante del merito del credito che gli intermediari debbono effettuare.*”

osservando due argomentazioni<sup>14</sup>: in una prima ipotesi l'illecito dell'intermediario che induce il cliente a stipulare un contratto a lui sfavorevole.

Nella seconda ipotesi, l'illecito dell'intermediario porta a modificare le condizioni del contratto, ma non incide sulla volontà del cliente di terminarlo. In questo caso il risarcimento è determinato equitativamente, tenendo conto del minor vantaggio o svantaggio economico subito del cliente.

In base agli studi finora condotti, si osserva che la “rottura brutale” del credito, non porta all'invalidità del recesso e non obbliga nemmeno la banca a ripristinare le linee di credito. Quantunque, il cliente avrà diritto a essere risarcito per i danni subiti per assicurare che la banca risponda della propria condotta e un compenso adeguato per il loro comportamento inadeguato.

---

<sup>14</sup> Così E. Cecchinato, *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio*, in *Riv. dir. Banc.*, 2023, p. 481 s.

### 3. *L'astensione dell'intermediario nel concedere credito*

A livello comunitario e nazionale, esiste un quadro normativo che vieta agli intermediari di concedere credito ai consumatori qualora nutrano dubbi sulla loro capacità di adempiere gli obblighi contrattuali.<sup>15</sup> Questo divieto, a livello comunitario è presente all'articolo 18, comma 5, lettera a), della Direttiva 2014/17/UE<sup>16</sup>, che riguarda esclusivamente il credito immobiliare al consumo, dove si prevede, implicitamente, che il creditore debba concedere credito al consumatore laddove, a seguito dei risultati della valutazione del merito creditizio, dimostra di essere in grado di adempiere gli obblighi contrattuali. In caso contrario, l'intermediario dovrà astenersi dal concedere credito.

Quanto detto è ribadito anche alla nuova direttiva sul credito al consumo che regola specificatamente tutti i prestiti al consumo, ossia la Direttiva 2023/2225/UE. Essa permette di rafforzare la responsabilità in capo agli intermediari per far sì che agiscano in modo diligente e trasparente, assicurandosi che il consumatore sia in grado di sostenere il debito. In questo contesto, il credito potrà essere concesso al debitore solo dopo che l'intermediario avrà verificato la sua solvibilità, per prevenire forme di sovraindebitamento.

Le normative comunitarie appena citate, sono state recepite nel diritto italiano sia all'articolo 120-novies, comma 1, lettera b), sia all'articolo 120-undecies, comma 3 del Testo Unico Bancario.

---

<sup>15</sup> E. Cecchinato, *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio*, in *Riv. dir. Banc.*, 2023, p. 483 s.

<sup>16</sup> Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali e recante modifica della direttiva 2008/48/CE.

All'articolo 120-novies, co. 1., lett. b) è disciplinato che l'intermediario debba informare il consumatore sul fatto che, senza le informazioni necessarie, non sarà possibile valutare il merito creditizio e, di conseguenza, non vi potrà essere l'erogazione del credito. È una norma che individua un obbligo di trasparenza da parte dell'intermediario, senza vietare espressamente l'erogazione del credito alla presenza di dubbi sulle abilità di restituzione del debitore.

All'articolo 120-undecies, co. 3, si dispone che l'intermediario non può né terminare né modificare in modo svantaggioso il contratto a causa di una valutazione scorretta del merito creditizio o d'informazioni incomplete fornite dal consumatore.<sup>17</sup> Ciò nonostante, questo non significa che un'analisi errata del merito creditizio, comporti la risoluzione del contratto. Il mancato adempimento dell'obbligo di valutazione creditizia può dar luogo ad una responsabilità risarcitoria da parte del finanziatore verso il consumatore, ma non implica la risoluzione del contratto.<sup>18</sup>

Queste disposizioni mettono in luce una differenza significativa rispetto al settore degli investimenti, in particolare si può prendere in esame il Regolamento Intermediari<sup>19</sup> del 2018 che sostituisce il precedente reg. Consob numero 16190/2007<sup>20</sup>, oltre a recepire e

---

<sup>17</sup> Recepito dall'articolo 18, co. 4 della Direttiva 2014/17/UE

<sup>18</sup> Si veda G. Falcone, "Prestito responsabile e valutazione del merito creditizio", in *Giur. Comm.*, 2017, p. 147 s.

<sup>19</sup> Adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivamente modificato con delibera n. 21466 del 29 luglio 2020, con delibera n. 21755 del 10 marzo 2021 e con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022.

<sup>20</sup> Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, così come modificato dal 2007 al 2018.

integrare il Regolamento delegato UE 2017/565<sup>21</sup>. Rispetto alla normativa precedente, queste regole rafforzano la tutela degli investitori, imponendo agli intermediari di raccogliere informazioni dettagliate sui clienti riguardo la loro esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento per garantire un'adeguatezza dei prodotti finanziari. Se tali informazioni sono insufficienti, l'intermediario è obbligato a astenersi dall'eseguire l'operazione.

Il Regolamento delegato UE 2017/565, inoltre, impone una trasparenza sui costi, rischi e benefici degli investimenti, rafforzando la protezione degli investitori, evitando loro di eseguire operazioni rischiose senza un'adeguata valutazione.<sup>22</sup>

Nel credito al consumo, invece, pur essendo necessaria una valutazione del merito creditizio, l'intermediario ha più libertà di concedere il credito anche in caso di dubbi sulla solvibilità del consumatore, poiché tale disciplina si concentra maggiormente sulla gestione del rischio da parte del finanziatore, non sulla protezione del consumatore. In particolare, se, dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, emergono dubbi sulla capacità del consumatore di rimborsare il prestito, l'intermediario non è obbligato a rifiutare il credito, ma dovrà operare con maggiore cautela, ossia verificare che il credito non porti il consumatore a una situazione di sovraindebitamento o in difficoltà economica.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Regolamento delegato UE 2017/575 della Commissione dell'8 giugno 2016.

<sup>22</sup> Per un maggior approfondimento F. Zanichelli, *“La disciplina della consulenza finanziaria e degli intermediari: evoluzione normativa da MiFID a MiFID IP”*, Giuffrè Editore, 2018

<sup>23</sup> Così L. Modica, *“Concessione «abusiva» di credito ai consumatori”*, in *Contr. e Imp.*, 2/2012, p. 496 s.

L'introduzione del concetto di "adeguatezza" nel credito ai consumatori, in particolare all'art. 124-bis TUB, sebbene sia ispirato a quanto avviene nei servizi di investimento, implica che il finanziatore assuma una responsabilità maggiore nei confronti del consumatore, non limitandosi a valutare il merito creditizio per proteggere i propri interessi. L'obbligo di valutazione della solvibilità del consumatore, comporta che il finanziatore debba dimostrare che la concessione del credito sia adeguata alle specifiche esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore. Di conseguenza, per promuovere la responsabilità tra gli intermediari finanziari e fornire una maggiore protezione ai consumatori, è necessario assimilare la regola del modello di adeguatezza dei servizi d'investimento.

In conclusione, nel credito al consumo si adotta un regime più flessibile rispetto alla materia degli investimenti, poiché si tratta di un approccio che cerca di bilanciare la protezione del consumatore e la libertà dell'intermediario. Questa flessibilità comporta una maggiore responsabilità per l'intermediario, giacché deve valutare sia la solvibilità del consumatore sia l'adeguatezza del finanziamento alle sue necessità, evitandogli la gestione di un debito insostenibile.





## CAPITOLO III

-

### IL RAPPORTO TRA CREDITORE E DEBITORE: L'OBBLIGO DI BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE

#### 1. *Il vincolo a contrattare ai sensi degli articoli 2597 e 1679 Codice Civile*

La dottrina italiana si è concentrata esclusivamente sull'obbligo di far credito e sul diritto al credito: né la legge bancaria né il codice civile configurano un obbligo giuridico per le banche di concedere credito; le banche, in un sistema economico di mercato, devono esercitare una selezione nella concessione del credito per far sì che le risorse siano allocate in modo efficiente. Non sarà possibile imporre un obbligo giuridico di concedere credito giacché contrasterebbe con la capacità della banca di valutare il rischio e la redditività delle richieste di finanziamento.

Di conseguenza è necessario mantenere un ruolo selettivo degli intermediari finanziari per garantire un'allocazione ottimale delle risorse, promuovendo la crescita economica e la stabilità finanziaria. In caso contrario, si rischia di favorire progetti meno meritevoli e più rischiosi, con ripercussioni negative in capo agli istituti di credito.<sup>24</sup>

Sebbene non esistano norme specifiche, è possibile ricostruire obblighi di contrattare per le imprese bancarie applicando gli articoli

---

<sup>24</sup> P. Abbadessa, "Obbligo di far credito", in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 530

s.

2597 e 1679 del Codice Civile, considerate dalla dottrina come principi generali.

L'art. 2597 cc, recita: "Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento." È una norma che si applica quando l'imprenditore si ritrova in una posizione di monopolio tale per cui non si ha concorrenza sul mercato per determinati beni e servizi. Dalla lettura della disposizione, si deduce non possa essere applicabile nei confronti della banca poiché esse operano in un regime di concorrenza, perché competono tra loro per offrire vari servizi. Tuttavia, vi sono delle eccezioni in cui potrebbe emergere una situazione di monopolio legale, facendo scattare l'obbligo di contrattare, tra cui, ad esempio, il fatto che è data la possibilità alla Banca d'Italia di regolare l'apertura degli sportelli bancari sul territorio, creando delle aree dove solo una banca sarà autorizzata a operare. Questo permette di giustificare la sussistenza di un obbligo di contrattare perché si crea un monopolio locale, anche se limitato a un ambito geografico ridotto. Nel complesso, in specifici casi marginali, se non di scuola, come quest'ultimo, la legge impone obblighi di contrattare alle banche, per garantire che l'accesso ai servizi bancari essenziali sia mantenuto, nonostante manchi una forma di concorrenza.

L'art. 1679 cc, recita: "Coloro che concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (...)." Si può leggere quest'articolo secondo un'interpretazione estensiva tale per cui, pur riguardando formalmente il trasporto, la norma mira a tutelare il

diritto degli utenti a fruire dei servizi regolati; di conseguenza, questo principio potrebbe essere esteso ad altri settori, dove l'attività imprenditoriale è orientata al soddisfacimento d'interessi pubblici. Secondo questa interpretazione dottrinale, si può ipotizzare un obbligo a contrattare anche per le banche, soprattutto per quelle attività che rispondono a un interesse pubblico. L'obbligo legale di contrattare, secondo l'art. 1679 cc, si può configurare in specifiche situazioni, ad esempio, per operazioni di raccolta del risparmio o erogazione del credito pubblico agevolato.

Ciò nonostante, questi obblighi non si estenderebbero ai contratti bancari che richiedono una valutazione della qualità del cliente, come nei casi di concessione del credito, perché quest'ultima attività implica una valutazione soggettiva e individuale che non può essere generalizzata. Gli obblighi legali di contrattare si avranno nei confronti del settore bancario soltanto in specifiche situazioni e contratti, come quelli citati negli esempi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> A. Nigro, "Attività bancaria e vincoli a contrattare delle banche", in *Il Foro italiano*, 1985, p. 312 s.

## 2. *La fase precontrattuale e informativa in capo all'intermediario*

### *i. Il potere decisionale dell'intermediario*

L'articolo 2 della Costituzione italiana<sup>26</sup> prevede che l'intermediario e la sua controparte interagiscano secondo principi di solidarietà economica e sociale, per agire con serietà e lealtà, ma anche per considerare gli interessi reciproci.

Inizialmente, il flusso informativo era interpretato come unidirezionale, dall'intermediario al cliente, e l'obbligo di chiarimento era considerato eventuale. Infatti, le preferenze e le informazioni fornite dal consumatore, come nuovi elementi per formulare l'offerta di finanziamento, assumevano un ruolo marginale. Anche l'obbligo di fornire chiarimenti adeguati che permettessero al consumatore di valutare la corrispondenza dell'offerta di credito e la situazione finanziaria, era in secondo piano.

Si osserva che l'intermediario avrebbe adempiuto i propri obblighi attraverso la semplice consegna del prospetto informativo, che includeva le informazioni necessarie a individuare le caratteristiche dell'offerta.

Le procedure per indicare gli elementi principali nel prospetto furono fornite dall'autorità di vigilanza che, nel tempo, introdusse successivi requisiti, tra cui l'obbligo di descrivere le attività coperte dalle

---

<sup>26</sup> Art. 2 Cost. italiana: “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia co me singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili e di solidarietà politica, economica e sociale.*”.

varie commissioni e le spese imposte al cliente. Questo fu realizzato con l'obiettivo di rendere più comprensibile l'impegno economico assunto.<sup>27</sup>

In quest'ambiente, a oggi, durante la verifica del merito creditizio, l'intermediario deve valutare attentamente la situazione del cliente e, in caso di esito negativo, comunicargli in modo trasparente le ragioni che l'hanno indotto a negargli il prestito. Qualora, invece l'esito dell'istruttoria sia positivo, ma rileva comunque delle criticità, l'intermediario ha il dovere di informare il cliente. Questo gli consente di valutare attentamente i costi del credito e decidere se proseguire nella stipulazione del contratto o se adottare misure per ridurre il proprio rischio.

La comunicazione chiara e trasparente da parte dell'intermediario è essenziale sia per la tutela dell'interesse del cliente sia per correggere eventuali errori emersi durante l'istruttoria. In virtù di uno spirito di reciprocità e collaborazione, il cliente dovrebbe sentirsi motivato a segnalare eventuali inesattezze, contribuendo a una gestione più trasparente del rapporto.<sup>28</sup>

Tuttavia, i dati raccolti durante l'istruttoria sono valutati esclusivamente dall'intermediario, poiché “la valutazione del «merito creditizio», costituisce prerogativa dell'istituto erogante e che una conclusione diversa finirebbe per violare la libertà negoziale dell'intermediario, ossia la scelta di addivenire o meno alla conclusione dell'accordo”, com'è definito dall'ABF di Napoli, 26 agosto 2015, n. 6128. Ciò significa che il giudizio dell'intermediario sul merito creditizio

---

<sup>27</sup> M. Semeraro, “*Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori?*”, *Riv. dir. civ.*, 4/2021, p. 696 s.

<sup>28</sup> E. Cecchinato, *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio*, in *Riv. dir. Banc.*, 2023, p. 470 s.

non può essere contestato poiché è una decisione che rientra nella sua sfera di competenza e discrezionalità, essendo una sua prerogativa esclusiva.

In base agli studi finora condotti, si osserva che il flusso informativo tra intermediario finanziario e cliente deve essere necessariamente biunivoco. Questo perché l'intermediario per valutare e informare se una proposta è adeguata per il cliente, deve raccogliere tutte le informazioni necessarie su quest'ultimo, ossia dati economici generali e dettagli specifici sulla solidità patrimoniale e sulle prospettive future dei soggetti richiedenti crediti.

I doveri informativi dell'intermediario, non si limitano alla semplice trasmissione di dati, ma acquisiscono una funzione interpretativa, nel senso che deve interpretare la volontà del cliente al fine di garantire che le informazioni fornite siano comprese correttamente e contribuiscano alla formazione di un consenso valido. Pertanto, non si avrà una semplice comunicazione d'informazioni, ma un'attività di comprensione e interpretazione delle esigenze e delle aspettative del cliente. La qualità delle informazioni è fondamentale per prendere decisioni informate e gestire i rischi.

Ad esempio, la crisi finanziaria del 2007-2008 ha evidenziato come un'inadeguata gestione delle informazioni e delle risorse possa avere delle conseguenze gravi sull'intero mercato finanziario ed economico. Di conseguenza è importante una gestione finanziaria efficace e responsabile.<sup>29</sup>

In sintesi, l'obbligo d'informazione si avrà per quelle circostanze che riguardano il soddisfacimento dell'interesse perseguito dalle parti;

---

<sup>29</sup> G. Falco, *“La buona fede e l'abuso del diritto”*, Giuffrè Editore, 2010

questo comporta che ciascuna parte valuterà da sé la convenienza del contratto e avranno il dovere di comunicare le casistiche che potrebbero essere rilevanti per la decisione finanziaria.

Proprio per queste motivazioni, è importante mantenere trasparenza e correttezza nella comunicazione tra intermediario e cliente durante il processo di valutazione del merito creditizio. L'intermediario non può limitarsi a fornire informazioni generiche sui prodotti finanziari, ma deve anche raccogliere dati inerenti alla situazione economica del cliente e comunicare in modo chiaro tutte le informazioni rilevanti affinché il cliente prenda una decisione consapevole.<sup>30</sup> Dunque, l'obbligo informativo assume una funzione di tutela al fine di prevenire il rischio di incomprensioni e per permettere al cliente di modificare eventuali errori nei dati forniti.

Alla base vi devono essere l'osservanza del principio di buona fede e correttezza per cui nessuna delle parti sfrutti la propria posizione per ingannare l'altra. La trasparenza e la collaborazione saranno essenziali per assicurare decisioni informate e consapevoli.

---

<sup>30</sup> Interpretazione data dall'art. 124, co 5, TUB: *“Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria (...).”*

*ii. La buona fede e la coscienza sociale*

Il sistema giuridico evidenzia principi cardine che riflette l'importanza crescente della buona fede come criterio di diligenza e di responsabilità all'interno delle relazioni bancarie, tra cui ad esempio l'obbligo di fornire informazioni chiare e comprensibili o i limiti all'esercizio abusivo del credito.

In base a quanto già detto, è noto come l'articolo 1337 del Codice civile impegna le parti a comportarsi secondo buona fede durante le trattative, di modo da impedire quei comportamenti che sono percepiti dalla coscienza sociale come sleali e disonesti, poiché possono compromettere le basi su cui si fondano le relazioni contrattuali.

Si osserva che è proprio la coscienza sociale a tracciare i confini della buona fede; è un concetto che deve essere considerato oggettivo e collettivo, anziché individuale e soggettivo. Questo significa che bisogna interpretare e identificare i cambiamenti nella coscienza sociale su indici concreti e verificabili, come ad esempio progetti di legge in corso o orientamenti giurisprudenziali precedenti.<sup>31</sup>

Oltre alla coscienza sociale oggettiva, la buona fede è intesa come condotta conforme al buon costume, ossia una manifestazione esterna di un sentimento comune nei comportamenti collettivi.

Il buon costume è associato al concetto di “morale giuridica”, in altre parole un insieme di valori già riconosciuti e assimilabili nelle fonti del diritto. Di fatto è un elemento che permette di individuare in modo affidabile un comportamento conforme al buon costume.

---

<sup>31</sup> N. Zanon, “ Corte Costituzionale, evoluzione della « coscienza sociale », interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in *Rivista AIC*, 2017, p. 14

La morale giuridica, permette di conciliare l'applicazione della clausola generale della buona fede con il principio di certezza del diritto, fornendo un parametro più stabile per la valutazione della condotta contrattuale.<sup>32</sup>

La dottrina civilistica italiana osserva come la buona fede disciplinata dal Codice civile si configuri in un'eccezione oggettiva. È un principio che permette di valutare sia l'obbligazione contrattuale sia il contenuto del contratto stesso, ossia le prestazioni concordate tra le parti. La buona fede oggettiva impone alle parti di agire in modo corretto e leale per valutare la legittimità del comportamento contrattuale delle parti.<sup>33</sup>

Quanto detto è consolidato anche dalla giurisprudenza in una pronuncia della Cassazione civile, dove si evidenzia che la rilevanza del principio di buona fede “si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.”<sup>34</sup>

I criteri analizzati conducono a tracciare la buona fede precontrattuale nell'esercizio del credito; in particolare si pone attenzione

---

<sup>32</sup> Così E. Cecchinato, *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio*, in *Riv. dir. Banc.*, 2023, p. 467 s.

<sup>33</sup> Per un maggior approfondimento F. Piraino, *“La buona fede in senso oggettivo”*, Torino, 2015

<sup>34</sup> Cass. civ., sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20106

al contesto della violazione degli obblighi informativi e di comportamento durante le trattative contrattuali.

Tradizionalmente, la violazione della buona fede contrattuale non era considerata motivo di nullità del contratto, poiché la buona fede non costituisce una norma imperativa la cui violazione porta alla nullità dell'atto. Anzi, era considerata come un criterio di comportamento obbligatorio, ma non in grado di incidere direttamente sulla validità dell'atto.

Tuttavia, negli ultimi anni, si è iniziato ad osservare la buona fede come un elemento rilevante per una responsabilità risarcitoria; di fatto si potrà parlare di una *culpa in contrahendo*, in altre parole una responsabilità precontrattuale, che può derivare dalla violazione della buona fede durante le trattative, anche quando il contratto finale è valido. Questa responsabilità include situazioni in cui la buona fede è stata violata, come nel caso di una valutazione inadeguata del merito creditizio da parte del mutuante, dove quest'ultimo potrebbe essere tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua condotta negligente.<sup>35</sup>

Il concetto di responsabilità precontrattuale trova la sua giustificazione nel principio di buona fede, che deve essere rispettato sia durante l'esecuzione del contratto sia nelle fasi che precedono la sua conclusione. Secondo la giurisprudenza, la buona fede precontrattuale ha la stessa rilevanza e valore della buona fede contrattuale, in altre parole, anche in assenza di specifici obblighi contrattuali, ciascuna parte è tenuta a comportarsi in modo corretto e onesto di modo da non considerare

---

<sup>35</sup> Si veda M. Francisetti Brolin, "L'art. 124-bis del TUB e gli incerti civilistici del c.d. «merito creditizio» nel credito al consumo: dalla *culpa in contrahendo* ai vizi del volere", *Riv. contr. imp.*, 2014, p. 548 s.

solo i propri interessi, ma anche quelli della controparte, evitando così di danneggiarla.<sup>36</sup>

Un esempio di responsabilità precontrattuale si ha in casi di richieste di finanziamento rifiutate dall'intermediario dopo un lungo periodo, durante il quale il cliente era stato coinvolto in una serie di attività che facevano prevedere un esito favorevole. In queste situazioni, il recesso dell'intermediario dalle trattative, è ingiustificato, contrario al principio di buona fede.<sup>37</sup> Pertanto, un soggetto con un buon merito creditizio potrà agire in via risarcitoria ex art. 1337 del Codice civile contro l'intermediario che adotti un simile comportamento.

In conclusione, si può affermare che l'articolo 1337 del Codice civile mira a garantire che le trattative precontrattuali siano svolte in modo coerente e trasparente, sottolineando l'importanza della buona fede come obbligo di solidarietà tra le parti, di modo da garantire una coerenza tra l'operazione privata e le finalità perseguite dall'ordinamento.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sentenza della Corte di Cassazione, n. 264 del 2006

<sup>37</sup> Come D. Poletti, "La responsabilità della banca per diniego del credito nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario", in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 1416 s.

<sup>38</sup> Così C. M. Bianca, *Diritto civile*, III, "Il contratto", Giuffrè, Milano, 2020



## CONCLUSIONI

Il presente studio si è posto l'obiettivo di analizzare il concetto di verifica del merito creditizio. Si osserva che a seguito del recepimento della normativa europea, tra cui la Direttiva 2008/48/CE, recentemente sostituita dalla Direttiva 2023/2225, l'ordinamento italiano ha adattato la propria disciplina al credito al consumo europeo per garantire una miglior gestione del rischio e un miglior rapporto con il cliente. Di fatto, il legislatore europeo vuole creare una base comune per il mercato del credito al consumo, migliorando la trasparenza nelle relazioni contrattuali e garantendo che i prestiti siano concessi in modo responsabile.

Attraverso l'analisi del merito creditizio, si ha la possibilità di proteggere le istituzioni finanziarie da una possibile forma d'insolvenza del consumatore, ossia dalla sua incapacità di rimborsare il credito ricevuto, e al contempo tutelare i consumatori dal rischio di sovraindebitamento. Per le banche, questa valutazione è fondamentale per mitigare il rischio di insolvenza, assicurandosi che il credito sia concesso a soggetti con una buona probabilità di rimborso. Questa valutazione permette di salvaguardare l'equilibrio finanziario e il benessere economico.

Per evitare situazioni d'insolvenza o forme di responsabilità risarcitorie, i creditori hanno l'obbligo, nei confronti dei consumatori, d'informarli in modo trasparente e di verificare la loro capacità di far fronte agli impegni economici assunti. Alla base del rapporto contrattuale, è necessaria una chiara e trasparente informazione per assicurare decisioni consapevoli, mantenendo sempre un principio di

buona fede e correttezza al fine di prevenire comportamenti ingannevoli tra le parti.

Dalla ricerca condotta è emerso che l'obbligo di verifica creditizia garantisce che l'accesso al credito avvenga in modo responsabile, senza produrre un vincolo insostenibile per il debitore. Ciò non implica che vi dovrà essere un accesso automatico al credito per chiunque, ma il diritto al credito si rende concreto nel momento in cui il consumatore presenta una capacità creditizia adeguata.<sup>39</sup> Vi dovrà essere un bilanciamento tra la capacità di rimborso del consumatore e la sana e prudente gestione del rischio da parte degli istituti finanziari.

Gli studi effettuati hanno consentito di mettere in evidenza la centralità della concessione del credito, portando alla luce una regolamentazione chiara e trasparente. Grazie all'applicazione dei principi del Testo Unico Bancario, tra cui diligenza, trasparenza e responsabilità, sarà possibile garantire un accesso al credito equo e sicuro, per soddisfare gli interessi dei consumatori e degli intermediari.

Probabilmente la normativa europea e nazionale continuerà ad evolversi per rispondere a nuove esigenze di mercato, come ad esempio una maggiore inclusione finanziaria per soggetti ancora esclusi dall'accesso al credito, implicando di conseguenza che il credito rimanga accessibile in modo equo e sicuro per tutti i consumatori. Allo stesso tempo, sarà necessario introdurre meccanismi di flessibilità che permettano alle istituzioni finanziarie di reagire a futuri cambiamenti economici.

---

<sup>39</sup> Rif. F. Sartori, *Deviazione del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Riv. giur. Trimestrale*, Giustizia civile- n.3 - 2015





## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### 1. *Direttive europee*

Direttiva 2008/48/CE, la c.d. “Consumer Credit Directive”, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

Direttiva del 26 giugno 2013 “sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese d’investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE”

Direttiva 2023/2225 sul credito al consumo (UE) che abroga la Direttiva 2008/48/CE.

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali e recante modifica della direttive 2008/48/CE.

### 2. *Diritto nazionale*

Decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e modificato dal d. l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni dalla l. 18 maggio 2012, n.62.

Legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 aggiornato al D. Lgs 6 dicembre 2023, n. 224, art. 2, comma 1, lett. (a).

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario.

Decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010 attuativo della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.





## GIURISPRUDENZA

ABF Collegio di Milano, 20 maggio 2010, n. 421

ABF Collegio di Roma, 1 giugno 2012, n. 1841

ABF Collegio di Coordinamento, 29 novembre 2013, n. 6128

ABF Collegio di Napoli, 26 agosto 2015, n. 6128

Cassazione Civile, Sezione I, 13 gennaio 1993, n. 343

Cassazione civile, Sezione III, 18 settembre 2009, n. 20106

Corte di Cassazione, Sezione III, 11 gennaio 2006, n. 264



## BIBLIOGRAFIA

Abbadessa P., “*Obbligo di far credito*”, in *Enciclopedia diritto*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 530 s.

Assirevi, “*Procedure richieste dalla società sulla comunicazione di specifici obblighi previsti nei contratti di finanziamento*”, Documento di ricerca nr. 203, 2016

Bianca C. M., *Diritto civile*, III, “*Il contratto*”, Giuffrè, Milano, 2020

Cecchinato E., *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio*, in *Rivista diritto Bancario*, 2023, p. 458 e s.

Cera M., “*Il merito creditizio nella disciplina del credito ai consumatori: obblighi e responsabilità*”, Giuffrè, Milano, 2016

Ciraolo F., “*Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13 comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca*, in *Riv. dir. Banc.*, 2021, p. 322 s.

Falco G., “*La buona fede e l'abuso del diritto*”, Giuffrè Editore, 2010

Falcone G., “*Prestito responsabile e valutazione del merito creditizio*”, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2017, p. 147 s.

Francisetti Brolin M., “L’art. 124-bis del TUB e gli incerti civilistici del c.d. « merito creditizio » nel credito al consumo: dalla culpa in contrabendo ai vizi del volere”, *Rivista contratto impresa*, 2014, p. 548 s.

Incutti E., *Concessione abusiva del credito: profili di responsabilità e strumenti di tutela*, in *Rivista diritto dell’impresa*, 2022, p. 213 s.

Liace G., “*Il credito al consumo*”, Giuffrè Editore, 2022

La Torre M., *Il microcredito in Italia tra regolamentazione e mercato*, *Bancaria, Mensile dell’Associazione Bancaria Italia*, 1971

Modica L., “Concessione «abusiva» di credito ai consumatori ”, in *contratto e impresa*, 2/2012, p. 496 s.

Nigro A., “Attività bancaria e vincoli a contrattare delle banche”, in *Il Foro italiano*, 1985, p. 312 s.

Pennisi R., “La responsabilità della banca nell’esercizio del controllo in forza dei covenants finanziari”, in *Rivista diritto societario*, 2009, p. 627 s.

Piepoli, “Sovraindebitamento e credito responsabile”, in *Banca borsa titoli di credito*, 2013

Piraino F., “*La buona fede in senso oggettivo*”, Torino, 2015

Poletti D., “*La responsabilità della banca per diniego del credito nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario*”, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, p. 1416 s.

Sartori F., *Deviazione del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Rivista giuridica Trimestrale*, Giustizia civile-n.3 - 2015, p. 587 s.

Scano A. D., “*Debt covenants e governo delle società per azioni solventi: il problema della lender governance*”, in *Il nuovo diritto della società*, p. 14 s.

Semeraro M., “*Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori?*”, *Rivista diritto civile*, 4/2021, p. 696 s.

Ubertazzi T., “*Accordi di risanamento: i soggetti coinvolti, il ruolo delle banche e le responsabilità*”, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2013

Zanichelli F., “*La disciplina della consulenza finanziaria e degli intermediari: evoluzione normativa da MiFID a MiFID IP*”, Giuffrè Editore, 2018

Zanon N., “*Corte Costituzionale, evoluzione della « coscienza sociale», interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*”, in *Rivista AIC*, 2017, p. 14



## RINGRAZIAMENTI

Ai miei genitori, Enrico e Marilena, il mio tutto. A voi che avete sempre cercato di rendere possibile ogni mia ambizione, al supporto e all'amore incondizionato che mi date ogni giorno. Mi avete insegnato il valore della determinazione, dell'impegno e dell'umiltà, e grazie a voi sono cresciuta con la fiducia necessaria per inseguire i miei sogni. Spero di avervi resi orgogliosi di me in questo giorno e di poterlo fare anche in futuro. Grazie di tutto, per sempre.

A mio fratello, Damiano, per essere la mia forza silenziosa, ma sempre presente, di cui ho bisogno in ogni istante. Nonostante le nostre differenze, il legame che ci unisce è speciale e insostituibile, e in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo del mondo potremmo sempre contare l'uno sull'altro.

Alle mie compagne di vita e di banco, Elisabeth, Gaia e Iris. Grazie per essere cresciute insieme a me, di far parte della mia vita in modo così significativo. Il vostro costante incoraggiamento è come una fonte di energia quando ne ho più bisogno e le vostre risate rendono ogni giorno più leggero. Il nostro rapporto, con il tempo, è diventato ogni giorno più forte e importante e il bene che vi voglio cresce ogni giorno di più.

A quelle persona che riempiono, ormai da tra anni, i miei giorni di luce: a voi, Camilla, Enrica e Giulia. Ognuna di voi mi ha portata nella vita qualcosa di unico e prezioso: Camilla, grazie per avermi insegnato il

valore della forza, per avermi mostrato che anche nei momenti in cui tutto sempre impossibile, ogni traguardo in realtà può essere raggiunto. Enrica, grazie per avermi trasmesso la tua determinazione e il tuo spirito combattivo che mi hanno ispirata a non mollare mai. Grazie per tutte le volte in cui mi hai incoraggiata a dare il massimo, spronandomi a superare le mie insicurezze. Giulia, grazie di avermi insegnato a credere in me stessa e per credere in me in ogni istante. Con te tutto sembra più facile, anche nei momenti più difficili. Mi hai insegnato a cercare il lato comico dove era impossibile sorridere. Siete entrate nella mia vita per caso, ma giorno dopo giorno siete diventate fondamentali. Grazie per essere parte della mia vita.

Ai miei coinquilini, Alice, Marta e Tommaso, per aver fatto parte della mia vita per 3 anni. Grazie per la vostra pazienza e per ogni momento vissuto insieme. Ogni piccolo gesto ha reso la nostra convivenza speciale. Avrete per sempre uno spazio nella mia vita.

A Annalisa, Filippo, Gaia, Linda, Mattia, Rebecca, Salvatore, Valentina, Viola e Virginia per essere al mio fianco da ormai un anno. Grazie per avermi dato spensieratezza, allegria e sostegno. Grazie per avermi regalato nuovi ricordi da custodire, e spero di crearne tanti altri insieme a voi.

Al mio relatore Matteo De Poli per avermi guidato con competenza e disponibilità durante tutto il percorso di stesura della tesi. Inoltre, ringrazio anche Edoardo Cecchinato per la fiducia e il supporto ricevuto in questi mesi, che è stato fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo.

Infine, ringrazio tutti coloro che mi sono stati accanto in questo percorso. A voi, che avete condiviso con me risate, sfide e vittorie, va il mio più sincero affetto. Grazie di cuore per aver reso questo cammino così ricco e significativo.



